

COMITATO GEMELLAGGI DI GALBIATE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita tra le persone che aderiscono al presente statuto, ai sensi dell'art.14 e segg. del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Gemellaggi di Galbiate":

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso il Municipio di Galbiate, in Piazza Martiri, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

Conformemente ai principi e agli obiettivi contenuti negli atti della federazione mondiale delle città gemellate, l'Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare i contatti tra le città gemellate, far nascere rapporti d'amicizia e fratellanza ed affermare ideali di pace e solidarietà fra i popoli.

L'Associazione si propone altresì:

- di promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, turistico ed economico per sviluppare la reciproca conoscenza.
- di promuovere scambi di studio fra le rispettive scuole.
- di favorire, soprattutto fra i giovani, l'instaurarsi di rapporti di amicizia ed ospitalità anche al di là dei momenti istituzionali.

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dal contributo deliberato dall'Amministrazione Comunale in base alla normativa vigente;
- da eventuali contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici o privati o di cittadini non soci;
- dal ricavato di feste e manifestazioni eventualmente promosse dall'Associazione.

Art. 5 - Soci dell'Associazione

I Soci dell'Associazione sono divisi in tre categorie:

- Soci ordinari.
- Soci aggregati.
- Soci onorari.

Sono **soci ordinari** tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, o Enti pubblici che, accolti come soci, si impegnano a rispettare le norme del presente statuto.

La qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

I soci in regola con i contributi, hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, a frequentarne i locali, a consultare e prendere visione di tutto il materiale dell'Associazione stessa. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono **soci aggregati** i giovani e gli studenti, anche se minorenni, e i familiari dei soci ordinari. Essi verseranno una quota ridotta, così come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono **soci onorari** le persone che si sono particolarmente distinte nel promuovere gli obiettivi del Gemellaggio. Esse sono designate dal Consiglio Direttivo e sono esonerate dal versamento della quota annuale.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 6 .- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari, aggregati e onorari.

Enti, istituzioni ed altre associazioni partecipano all'Assemblea con un loro legale rappresentante o con altra persona da loro designata. L'Assemblea dei soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale;
- f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione riguardante la situazione patrimoniale ed economica e l'attività culturale dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è indetta mediante convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata per iscritto a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei voti. In prima convocazione deve essere presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, allegata all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore al massimo di due deleghe, da parte di soci appartenenti alla stessa categoria di età.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 membri , precisamente:

- Il Sindaco o un suo delegato come membro di diritto.
- n° 1 Rappresentante delle scuole di Galbiate designato dal Dirigente Scolastico.
- n° 1 Rappresentante della Pro Loco nominato dal proprio Consiglio Direttivo.
- n° 1 Rappresentante del Parco Monte Barro nominato dal Presidente.
- n° 2 Rappresentanti delle Associazioni culturali, sportive, ecc. nominati dalla Consulta delle Associazioni
- n° 2 Rappresentanti del Comune (1 della maggioranza, 1 della minoranza)
- n° 5 rappresentanti dell'Assemblea dei Soci di cui 2 di età inferiore ai 29 anni eletti dalla Assemblea stessa.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nella prima assemblea utile, previa dichiarazione di disponibilità.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del triennio qualcuno dei consiglieri decadesse per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto. Sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo provvede ad approvare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo. Compete al Consiglio Direttivo, in particolare, deliberare su:

- a) le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi e tutte le attività annuali;
- c) gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- d) il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) i provvedimenti relativi alla cassa contabilità e amministrazione;
- f) la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- g) l'ammontare della quota annuale;

h) le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con terzi. Nomina il segretario, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre a ratifica le suddette decisioni nella riunione immediatamente successiva.

Art. 11 – Nomine

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta nomina il vicepresidente e il tesoriere dell'Associazione.

Art. 12 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è costituito da due membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea su designazione dei soci. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente.

Ai Sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile dell'Associazione, che essi dovranno eseguire mediante l'esame dei bilanci.

I Sindaci revisori sono nominati dall'Assemblea.

Le loro comunicazioni devono avere forma collegiale. Essi redigono la relazione al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimoniale di fine anno da presentare all'Assemblea dei soci. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione devono avvenire nel corso di un'assemblea straordinaria ed essere deliberati con la maggioranza dei voti.

Art. 14 – Liquidazione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente liquidazione del patrimonio, i beni conferiti all'atto della costituzione dell'Associazione saranno restituiti a coloro che li hanno conferiti. I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Galbiate.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute.